

- *Definizione di Eccesso di pioggia:* Piogge prolungate sono 80 mm in 10 giorni.
- *Decorrenze delle garanzie:* 3 giorni grandine e vento, 6 giorni il resto (tranne eventualmente gelo/brina 12 giorni e Siccità 30 giorni) -- > da intendersi come giorni successivi alla notifica
- Pacchetti di avversità assicurabili:
 - o Tipo F (Grandine + Vento forte)
 - o Tipo C (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia)
 - o Su autorizzazione scritta della Direzione: Tipo B (Avversità Catastrofali + Grandine eventualmente con Vento forte ed Eccesso di pioggia)

Copertura integrativa non agevolata se presente la garanzia nel relativo certificato integrativo non agevolato e opzionabile esclusivamente per le avversità Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, ferme le franchigie minime contrattualmente previste. La liquidazione del danno delle sole avversità con la copertura integrativa non agevolata avviene per partita. Per le avversità non presenti nella copertura integrativa la liquidazione del danno avviene per media comune/prodotto.

- *Franchigie minime:* per le avversità Grandine e Vento forte le franchigie minime si intendono pari a:
 - 30% su vivai, colture da seme, orticole, meloni, prodotti speciali in genere
 - 20% su frutta (opzionabile al 15% sui prodotti Actinidia/pomacee)
 - 15% su pomodoro
 - 10% sui restanti prodotti.
- Per le altre avversità la franchigia minima è sempre pari al 30%
In caso di danni combinati tra Grandine, Vento forte ed altre avversità opera la franchigia superiore pari alla franchigia 30%, senza l'adozione di ulteriori scalari.
- *Scoperti contrattuali:* Eliminazione degli scoperti applicando su tutti i prodotti i seguenti Limiti di indennizzo: Grandine e vento 80%; altre avversità 50%. In caso di danno combinato si applica il limite dell'avversità prevalente.
- *Cessazione delle garanzie:*
 - o Per l'avversità Gelo/Brina, ove prestata si intende esclusivamente il danno primaverile con cessazione entro le ore 12.00 del 15 maggio. Per le altre avversità cessazione come da condizioni generali e speciali di assicurazione allegate. Per l'avversità Grandine cessazione della garanzia sui prodotti actinidia, mele (con solo riguardo alle varietà tardive tipo pink-lady o similari) e vivai, data di cessazione ultima della garanzia 10 novembre;
 - o Garanzia vento forte frutta cessa a maturazione di raccolta.
 - o Eccesso di pioggia uva da vino 20 giorni prima delle date convenzionali e 5 giorni dopo le stesse.
- *Entità dei campioni in prossimità della raccolta:* A parziale deroga dell'art. 31 – Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta i campioni dovranno essere pari ad almeno il 3%.
- *Tabella qualità frutta.* Solo tabella B in presenza della copertura con avversità di Frequenza Tipo C / Tipo F. in presenza delle coperture con avversità catastrofali tabella di liquidazione A e nessun danno qualitativo per le avversità catastrofali.
- **RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE**

POLIZZA esclusivamente per polizze TIPOLOGIA C / F di frequenza:

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 03 giugno 2022 per drupacee medio tardive comprese le albicocche;
- 10 giugno 2022 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive, uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro e tutte le albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;

per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;

per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta.

Sconto 50%: i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.;

∅ i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;

∅ i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele e pere;
- 31 maggio per l'actinidia.

GARANZIA GELO/BRINA

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

*L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri*

- *altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;*
- *potenza del motore non inferiore a 150 cv.*
- *ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:*
- *diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;*
- *altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;*
- *potenza del motore non inferiore a 250 cv.*

- Eliminazione delle tabelle con le rese massime assicurabili in presenza delle coperture di Frequenza Tipo C / Tipo F.

- Colture da seme e cipolla, estensione della garanzia per l'avversità Grandine ai 5 giorni dopo l'estirpo / sfalcio per l'essicazione in campo.